

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2786 di data 27 gennaio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa n. 1/1/7 denominata "FORCELLA", nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Sergio TONOLLI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

- Ruggero VALENTINOTTI - componente supplente Servizio bacini montani

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 14 novembre 2019, con la quale la società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa n. 1/1/7 denominata "FORCELLA" nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, nel Comune di Cavalese.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Andrea Barbolini, datati aprile 2016.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella rettifica dell'andamento del profilo longitudinale della pista con allargamento della stessa; per tali ultimi interventi sono previsti scavi nel versante a monte e riporti a valle sorretti da terre armate. Gli interventi sono necessari per agevolare la fruizione da parte degli sciatori poco esperti che intendono trasferirsi nella zona "Prà fiori".

Preso atto che tali lavori sono stati autorizzati con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2152 di data 23 maggio 2016 e che con tale provvedimento sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini di inizio lavori in due anni dalla data dell'autorizzazione. I lavori non sono iniziati e per questo motivo la società ripropone il progetto a suo tempo assentito.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti.

delibera

- 1. di autorizzare la società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 2 ad eseguire i lavori relativi alla regolarizzazione della pendenza longitudinale ed allargamento della pista da sci da discesa n. 1/1/7 denominata "FORCELLA" nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, nel Comune di Cavalese, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - andranno concordate, con il Distretto forestale locale, le specie arboree compatibili sia con le strutture di sostegno che con l'ambiente, da impiegare per la mitigazione delle opere, con particolare riferimento al gradone delle terre armate ed alle nicchie previste nel versante a monte della pista;
 - il tratto della pista oggetto degli interventi dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato;
 - al fine di non conferire un'eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto ed armonico raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale delle zone limitrofe:

- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
- al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento;
- tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
- 3. di stabilire che eventuali modifiche alla soluzione progettuale, conseguenti alle modalità di ultimazione dei lavori della pista "Busabella" (realizzazione od esclusione del rincalzo della terre armate), dovranno essere preliminarmente autorizzate da questa Commissione.
- 4. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare gli interventi a condizioni di migliore funzionalità;
- 5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
- 6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi:
- 7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna ed al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali:
- 9. rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO	
- Gianfranco Mittempergher	_

GM/SD/fr

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -